



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

REDDITO DI INCLUSIONE

Schede Tecniche per l'attuazione del REI



TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE

Il Progetto di inclusione in favore dei nuclei beneficiari del REI può prevedere interventi di natura sociale, socio-assistenziale, educativa, sanitaria, di istruzione e formazione, di supporto per l'inclusione lavorativa.

Tra questi, l'attivazione di un Tirocinio di inclusione sociale in favore di uno o più membri, rappresenta una rilevante opportunità per i beneficiari del REI che, in particolare, in sede di analisi preliminare NON dimostrino una immediata capacità di inclusione lavorativa (anche con l'attivazione di altre forme di tirocinio).

Il Tirocinio di inclusione sociale si differenzia, infatti, dalle altre tipologie di Tirocinio (formativi e di orientamento, di inserimento o reinserimento lavorativo, estivi di orientamento) per alcuni fondamentali aspetti progettuali:

- è specificatamente finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, ove per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e/o sanitario in favore di un persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi, che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio;
- la durata può raggiungere i 24 mesi, eventualmente prorogabili o ripetibili anche oltre tale periodo nel caso in cui ci sia attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona;
- l'eventuale indennità di partecipazione può essere commisurata all'eventuale valore della misura di sostegno al reddito percepita dal beneficiario (derogando al valore minimo previsto dalle altre forme di tirocinio);
- l'azienda ospitante NON è soggetta a vincoli numerici di impiego di beneficiari (così come, invece, accade per le altre tipologie di tirocinio o altre forme di inclusione lavorativa dove il numero di tirocinanti ospitabili è connesso al numero di dipendenti).

La presente scheda è un prodotto della Banca Mondiale con la collaborazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La preparazione è stata coordinata da Alessandra Marini con il contributo di Alessandro Ciglieri (contenuto tecnico), di Elvira Zaccari (progettazione grafica) e il supporto di Francesco Cenedese.



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ◆ **CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 22.01.2015:** Accordo tra Governo e Regioni sul documento recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”; Repertorio Atti n. 7/CSR del 22/01/2015;
- ◆ **PROVVEDIMENTI REGIONALI** di recepimento e attuazione a livello locale.

COS'È

L’attivazione del Tirocinio “sociale” è a cura di un Soggetto Promotore; in generale, possono promuovere i tirocini, oltre ai servizi sociali e/o sanitari che hanno in carico la persona, i Centri per l’impiego e altri organismi pubblici e privati, regolarmente riconosciuti e autorizzati, che gestiscono strutture e attività finalizzate all’inclusione sociale. Il soggetto promotore sottoscrive una Convenzione di tirocinio con ciascun Ente Ospitante (di natura privata o pubblica).

Al **SOGGETTO PROMOTORE** compete il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio.

In particolare:

- Favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto personalizzato;
- Individuare un referente del tirocinio;
- Promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di monitoraggio;
- Rilasciare, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l’attestazione dei risultati specificando le competenze eventualmente acquisite;
- Garantire il rispetto dell’obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL oltre che per la responsabilità civile

Spetta al **SOGGETTO OSPITANTE:**

- Stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto personalizzato, in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante;
- Designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto personalizzato;
- Assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- Valutare l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

Alla convenzione che regola i tirocini deve essere allegato un “progetto personalizzato” per ciascun tirocinante, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore, nonché della Pubblica Amministrazione che ha in carico la persona se diversa dal soggetto promotore o ospitante) che deve contenere, in particolare, le specifiche del progetto personalizzato:

- ragione motivata dell’attivazione del tirocinio in relazione alle esigenze del tirocinante;
- competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione;
- competenze sociali, relazionali e professionali di base e trasversali;
- attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore;
- valore economico dell’eventuale indennità di “inclusione sociale”.

I PASSI PRINCIPALI

Step 1

L'Ambito sociale che, in fase di definizione del Progetto di inclusione in favore dei beneficiari del REI, voglia "assegnare" un Tirocinio di inclusione, dovrà preventivamente **identificare un Soggetto Promotore** (salvo non voglia svolgere direttamente tale funzione). In molti casi, il ruolo di soggetto promotore è svolto dal Centro per l'impiego competente. In alternativa, possono essere identificati, attraverso procedure ad evidenza pubblica, Soggetti promotori "privati" con il riconoscimento di un compenso forfettario.




Step 2

Il Soggetto Promotore, a sua volta, dovrà disporre di una rete di "operatori" economici pubblici e privati disponibili all'ospitalità di "tirocinanti sociali" con il coinvolgimento attivo della propria organizzazione e del proprio personale.

Step 3

Per agevolare il coinvolgimento del maggior numero di operatori economici sono auspicati il coinvolgimento delle associazioni datoriali o la previsione di forme "premiali" quali rimborsi per le attività di tutorship o valorizzazione del marchio di impresa attraverso i media istituzionali anche con il riconoscimento di onorificenze pubbliche.



PROBLEMATICHE E POSSIBILI SOLUZIONI

I costi afferenti le coperture assicurative INAIL e RC, così come l'eventuale onere per le erogazioni delle indennità di inclusione, possono gravare sulla PA che ha in carico il nucleo familiare. Nel caso specifico dei beneficiari REI, tali costi possono gravare sulla specifica voce di budget prevista dall'Avviso 3 PON Inclusione. L'indennità di partecipazione è assimilata a reddito da lavoro dipendente, con conseguenze positive e negative in capo al beneficiario (perdita di eventuali altri benefici, indennità etc, incremento valore ISEE per le annualità successive). L'attivazione del tirocinio e delle relative coperture assicurative prevede la generazione del cosiddetto flusso UNILAV che, non differenziandosi tra lavoro e tirocinio, in alcuni casi ha generato la sospensione della Carta REI.

Per la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie Locali, il Tirocinio di inclusione rappresenta l'unica forma "legalmente" sostenibile di impiego indiretto presso l'Ente pubblico (azienda ospitante) di "personale" aggiuntivo, remunerato dal Soggetto Promotore, condannando ogni altra forma di coinvolgimento diretto che preveda una "remunerazione" seppur sociale, abitualmente denominate "borse lavoro", servizio civico, etc.